

PROT. N. 41198/11/DIR

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO N. 207 DEL 5/10/2010

Gentile cliente

con la presente, Axsoa S.p.a informa che sulla G.U. n. 288 del 10.12.2010 è stato pubblicato il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento esecuzione attuazione DLgs. n. 163 del 12.04.2006".

Il Regolamento entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, **l'8 giugno 2010** (data sino alla quale resterà in vigore il D.P.R. n. 554/1999), ad eccezione degli **articoli 73 e 74** rubricati rispettivamente "Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione" e "**Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione**" **entrati in vigore il 26/12/2010.**

Riteniamo pertanto utile esporre qui di seguito uno schema esplicativo delle sanzioni previste nei confronti delle imprese e dei comportamenti sanzionati.

A) SANZIONE PECUNIARIA SINO AD UN MASSIMO DI €25.822

1) Mancata risposta, nel termine di **trenta giorni**, alle richieste dell'Autorità di documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori in corso o da iniziare ed in merito agli affidamenti.

2) Mancata risposta, nel termine di **trenta giorni**, alla richiesta dell'Autorità (su impulso della SOA che vi abbia provveduto, senza riscontro) di documenti, informazioni e chiarimenti in merito alla verifica della documentazione presentata per la qualificazione ed in merito alla verifica circa la permanenza dei requisiti di ordine generale.

3) **Mancata comunicazione all'Osservatorio**, entro **trenta giorni** dal relativo verificarsi, delle **variazioni inerenti i requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 38 comma 1 e 39 commi 1-2 del Codice dei Contratti (**stato di fallimento o concordato preventivo; condanne e patteggiamenti per alcune tipologie di reati; misure interdittive antimafia; violazione del divieto di intestazione fiduciaria; grave infrazione alla sicurezza sul lavoro o alla normativa fiscale; gravi negligenze nell'esecuzione dei lavori; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; situazioni di controllo; false dichiarazioni accertate in gara**);

4) **Mancata comunicazione alla SOA** nel termine di trenta giorni, delle variazioni relative alla **Direzione Tecnica**.

B SANZIONE PECUNIARIA FINO A €51.545

5) **Trasmissione di informazioni e documenti non veritieri** a seguito della richiesta dell'Autorità.

6) **Trasmissione alle stazioni appaltanti o alle SOA di dati o documenti non veritieri** circa il possesso rispettivamente dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.

C) SOSPENSIONE DELLA ATTESTAZIONE SOA PER UN PERIODO DI UN ANNO

Nell'ipotesi sub A [SANZIONI PECUNIARIE FINO A 25.822,00] numeri 1) e 2) il regolamento prevede che trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni per fornire le informazioni richieste, se l'Impresa perdura nell'inadempimento, l'Autorità provvede a **sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. **L' Autorità revoca la sospensione, qualora l'impresa adempie a quanto indicato, ma resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di €25.822 irrogata prima della sospensione.****

D) DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE SOA PER IL PERIODO DI UN ANNO

1) Decorso il termine della sospensione di cui al punto **sub C)**, qualora l'Impresa continua ad essere inadempiente **all'obbligo di informazione, decorso il termine di un anno della sospensione**, l' Autorità dispone la decadenza dell'attestazione.

2) Nelle ipotesi in cui l'Impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria **sub B) [SANZIONE PECUNIARIA FINO A €51.545]** per avere fornito informazioni o esibito documenti non veritieri in sede di partecipazione alle gare, l'Autorità informa la SOA che procede a pronunciare la decadenza dell'attestazione. La decadenza della attestazione per produzione di falsa documentazione per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione comporta l'iscrizione della stessa nel Casellario informatico presso l'Autorità e la conseguente interdizione per un periodo di un anno alla partecipazione alle gare d'appalto e al conseguimento di una nuova attestazione (fatta salva la possibilità di fare istanza all'Autorità per l'accertamento della non imputabilità del falso come previsto dalla Determinazione Avcp n. 3 del 3/6/2010 pubblicata sul sito dell'Autorità www.avcp.it).

Alla luce di quanto sopra esposto, La invitiamo a prendere contatti con i ns Uffici nella finalità di procedere ad una programmazione dei flussi informativi relativi ai requisiti di qualificazione, onde rimanere in linea con il nuovo dettato normativo. Restando a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni con l'occasione Le porgiamo i nostri distinti saluti

Axsoa S.P.A.